

DISCIPLINARE - AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI INTERESSATI A SVOLGERE IL SERVIZIO DI CAR SHARING DOTATO DI SISTEMA STATION BASED SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI COLOGNO MONZESE PER LA DURATA DI 36 MESI.

Indice:

1. Oggetto e finalità
2. Condizioni generali del Servizio
3. Standard minimo di servizio
4. Requisiti prestazionali minimi
5. Circolazione e sosta
6. Impegni dell'Operatore
7. Impegni del Comune di Cologno Monzese
8. Durata del Servizio
9. Monitoraggio del Servizio – Tavolo di Coordinamento
10. Garanzie dell'Operatore
11. Responsabile del procedimento
12. Riservatezza
13. Proprietà intellettuale
14. Legislazione applicabile, controversie e Foro esclusivo
15. Comunicazioni
16. Trattamento dei dati personali
17. Disposizioni finali

1. Oggetto e finalità

Al fine di accrescere l'offerta di mobilità sostenibile, alternativa al mezzo privato e complementare alle linee di trasporto pubblico esistenti, il Comune di Cologno Monzese (Mi) intende individuare operatori economici interessati all'erogazione di un servizio di car sharing di autovetture a propulsione elettrica o ibrida, in coerenza con i contenuti del presente Disciplinare, con particolare riguardo a:

- Sistemi di sicurezza attiva e passiva: dotazione di sistemi ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) per la sicurezza del conducente e dei terzi;
- Sistema di geolocalizzazione GPS e/o altre tecnologie idonee a monitorare la flotta in tempo reale, limitare le aree di attivazione del servizio e garantire la sosta esclusivamente negli stalli autorizzati;
- Identificazione del mezzo: presenza di apposito contrassegno identificativo e targa ministeriale, in conformità alle normative vigenti.

Il servizio di sharing dovrà essere prestato nel rispetto delle prescrizioni e indicazioni del presente Disciplinare e, per gli aspetti migliorativi, della documentazione – ivi inclusa la Relazione tecnica – presentata dall'operatore in risposta all'Avviso pubblico.

2. Condizioni generali del Servizio

Il Soggetto aggiudicatario deve garantire l'avvio del Servizio in entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dal rilascio del provvedimento autorizzativo da parte dell'Amministrazione Comunale, salvo diversa pattuizione tra le parti.

Il Servizio di sharing dovrà avvenire nel rispetto degli standard minimi indicati nel presente Disciplinare, tenuto conto altresì le condizioni migliorative offerte in sede della procedura di selezione.

dovrà essere disponibile secondo lo schema "one way", consentendo all'utente di rilasciare il veicolo in un punto diverso da quello di prelievo, purché all'interno degli stalli riservati secondo il modello di gestione station based (hub fisici dedicati), autorizzati dall'Amministrazione.

Il Servizio di car sharing dovrà essere svolto all'interno del territorio comunale e più precisamente nelle aree indicate dall'Amministrazione. In tale ambito, e al fine di assicurare l'effettiva integrazione del servizio a livello metropolitano, è prioritario poter avere la possibilità di raggiungere il maggior numero di destinazioni nel contesto metropolitano, nell'ottica di favorire l'interscambio modale. A tal proposito, in coerenza con il Criterio 6A del paragrafo 8 dell'Avviso Pubblico, l'Amministrazione valuterà il merito tecnico delle soluzioni proposte che garantiscano l'effettiva interoperabilità del sistema con l'area vasta della Città Metropolitana di Milano e della Provincia di Monza e della Brianza. Il punteggio sarà attribuito alla capacità del progetto di assicurare la continuità del servizio anche oltre i confini comunali, premiando la qualità delle soluzioni tecnologiche e organizzative atte a favorire l'interscambio modale per l'utente finale.

Gli Operatori selezionati dovranno, prima del rilascio dell'autorizzazione, dimostrare di aver stipulato apposito contratto di assicurazione con primaria compagnia a completa copertura di danni a cose, animali e lesioni a persone (compresi eventi morte e invalidità permanente) prodotti durante l'espletamento dell'attività. Grava sull'operatore l'obbligo di produrre le seguenti coperture:

1. RCA (Responsabilità Civile Auto): Obbligatoria per legge per la circolazione dei veicoli.

2. RCT (Responsabilità Civile verso Terzi): Inclusiva della responsabilità del conducente per danni a persone o cose e dei danni subiti dai passeggeri e dagli utilizzatori del servizio (polizza infortuni conducente), con massimale unico per sinistro pari ad almeno € 10.000.000,00 (dieci milioni/00).
3. Furto e incendio: copertura dei veicoli facenti parte della flotta.

Non sono ammesse esclusioni di rischi a eccezione di quelle previste dalla normativa vigente. In ogni caso, l'operatore si impegna a manlevare l'Amministrazione, anche in sede giudiziale, da ogni eventuale danno o responsabilità, a cose o persone, correlato all'esecuzione del servizio o all'occupazione di suolo pubblico. L'operatore si impegna altresì a risarcire l'Amministrazione in caso di danni ai beni pubblici, danno all'immagine, o violazione del decoro urbano e dell'ordine pubblico. La polizza sarà mantenuta in vigore per l'intero periodo autorizzato e fino a sei mesi successivi alla scadenza dello stesso.

3. Standard minimi di servizio

Il Servizio che si intende avviare riguarda la gestione di un sistema di car sharing in modalità station based di autovetture elettriche o ibride, dotate di interfaccia di bordo con il sistema di gestione digitale. Il servizio è caratterizzato dal prelievo e rilascio dei veicoli esclusivamente presso postazioni fisse (stalli di sosta dedicati) individuate sul suolo pubblico.

Consistenza della flotta:

- Il numero di autovetture da garantire sul territorio comunale è fissato in un minimo di 10 unità fino a un massimo di 40 unità;
- I tetti massimi sono eventualmente incrementabili previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
- L'Operatore deve garantire il ricollocamento continuo, la manutenzione meccanica e il mantenimento in perfetta efficienza e pulizia di tutti i veicoli della flotta.

Il Servizio dovrà essere garantito 7 giorni su 7, H24. Il numero di veicoli disponibili (compresi quelli in noleggio) non dovrà essere inferiore al 90% della flotta autorizzata per l'intero arco dell'anno. Eventuali riduzioni temporanee per manutenzione straordinaria della flotta dovranno essere preventivamente comunicate.

Il Servizio è di tipo "one way" vincolato alle stazioni: l'utente può rilasciare il veicolo in un punto diverso da quello di prelievo, purché tale punto sia uno stallo "station based" autorizzato dal Comune. È vietato il rilascio del veicolo al di fuori degli stalli dedicati.

L'Operatore deve garantire lo svolgimento del servizio nel rispetto della sicurezza stradale e del decoro urbano. Le operazioni di redistribuzione dei mezzi e di rimozione di veicoli in avaria o mal posizionati dovranno avvenire entro un massimo di 6 ore dalla segnalazione (o entro il limite migliorativo offerto in sede di gara, es. 1h 30m). L'Operatore deve indicare un Responsabile operativo reperibile 24h/24, con particolare riferimento ai rapporti con la Polizia Locale per la gestione di sinistri o rimozioni forzate. Deve essere garantito un supporto telefonico in lingua italiana e inglese attivo H24 per emergenze tecniche o incidenti.

Il servizio è riservato esclusivamente a utenti maggiorenni in possesso di regolare patente di guida in corso di validità. L'iscrizione deve avvenire tramite verifica del documento e della patente (preferibilmente tramite SPID/CIE). Il trattamento dei dati dovrà essere conforme al GDPR 679/2016.

L'Operatore deve fornire al Comune l'accesso ai dati dinamici in tempo reale (tramite dashboard o API) relativi all'ubicazione e allo stato di carica/carburante dei mezzi.

Entro 30 giorni dalla richiesta, dovranno essere forniti dati statistici anonimi sull'utilizzo (n. noleggi, km percorsi, tempi medi di sosta) per finalità di pianificazione del traffico.

L'Operatore deve sospendere il servizio in caso di condizioni meteo estreme o situazioni che pregiudichino la sicurezza. L'Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di ordinare la sospensione del servizio per motivi di ordine pubblico o eventi particolari, senza che l'Operatore possa vantare pretese economiche.

In caso di illeciti o incidenti, l'Operatore si impegna a fornire alla Polizia Locale i dati del conducente e i tracciati GPS entro 24 ore dalla richiesta.

L'Amministrazione può effettuare controlli a campione sullo stato di manutenzione dei veicoli. In caso di criticità, l'Operatore dovrà intervenire entro 15 giorni (o immediatamente se il guasto pregiudica la sicurezza), pena la sospensione dell'autorizzazione. Veicoli danneggiati in modo permanente o insicuri devono essere rimossi immediatamente dalla flotta.

4. Requisiti prestazionali minimi

Ai fini dell'autorizzazione e del corretto svolgimento del Servizio di car sharing, è necessario il possesso dei seguenti requisiti minimi:

- a. I veicoli impiegati nel Servizio devono essere autovetture conformi alla normativa nazionale ed europea vigente per la circolazione stradale, con particolare riferimento a:
 - Alimentazione: motorizzazione esclusivamente elettrica o ibrida (Full Hybrid o Plug-in Hybrid) con classe ambientale non inferiore a euro 6D o superiore;
 - Omologazione: i veicoli devono essere regolarmente immatricolati, targati e coperti da revisione periodica ai sensi dell'art. 80 del Codice della Strada;
 - Dotazioni di Sicurezza: presenza di sistemi ADAS di assistenza alla guida, sensori di parcheggio e sistemi di ritenuta (airbag e cinture) a norma di legge. È caldamente raccomandata la presenza di kit di primo soccorso e triangolo di emergenza a bordo;
 - Geofencing: i veicoli devono essere dotati di un sistema di georeferenziazione GPS integrato in grado di monitorare la posizione con un margine di errore non superiore a 5-10 metri, necessario per vincolare la chiusura del noleggio esclusivamente negli stalli autorizzati (station based);
- b. I veicoli dovranno:
 - riportare all'interno del parabrezza o in posizione visibile il contrassegno identificativo del servizio di sharing;
 - essere dotati di un QR Code o codice identificativo univoco che permetta all'utente e agli organi di controllo di risalire ai dati del gestore e alle modalità di utilizzo;
- c. Il sistema tecnologico deve garantire:
 - Automazione completa: gestione tramite App per smartphone che permetta di visualizzare i mezzi disponibili, localizzare le stazioni di sosta, prenotare il veicolo, sbloccare le portiere e avviare il motore;
 - Verifica Documenti: sistema di validazione in tempo reale della patente di guida e dell'identità (tramite OCR del documento o SPID/CIE) prima di consentire il primo noleggio;
 - Vincolo di Sosta: il software deve impedire la conclusione della corsa (e quindi il termine della tariffazione) se il veicolo si trova al di fuori degli stalli "station based" autorizzati;

- Report Fotografico: obbligo per l'utente di scattare una fotografia del veicolo correttamente parcheggiato a fine noleggio, per documentare lo stato del mezzo e il rispetto del decoro urbano;
- Pagamenti Sicuri: gestione dei pagamenti tramite circuiti elettronici certificati e tracciabili.

d. L'App dell'Operatore deve fornire in modo chiaro e aggiornato:

- Mappa delle aree di sosta consentite e di eventuali zone a traffico limitato (ZTL);
- Stato di carica della batteria o livello del carburante del veicolo selezionato;
- Tariffario completo (costo al minuto, orario, giornaliero ed eventuali penali per sosta irregolare o danni);
- Contatti rapidi per l'assistenza e il numero verde per le emergenze;
- Regolamento del servizio e norme di comportamento (divieto di fumo a bordo, trasporto animali, pulizia).

e. L'Operatore ha l'obbligo di adeguare tempestivamente la propria flotta e i propri sistemi a qualsiasi variazione tecnica o normativa che dovesse sopravvenire durante i 36 mesi di autorizzazione.

5. Circolazione e sosta

La circolazione e la sosta delle autovetture adibite al servizio di car sharing sono disciplinate dalle norme del Codice della Strada e dalle specifiche ordinanze emesse dal Comune di Cologno Monzese. Poiché il servizio è di tipo station based, l'Operatore deve garantire che l'intero ciclo di utilizzo del veicolo — dal prelievo al rilascio — avvenga nel pieno rispetto dell'ordine stradale e del decoro urbano.

A differenza dei sistemi a flusso libero, la sosta dei veicoli di car sharing è consentita esclusivamente all'interno degli stalli dedicati, autorizzati dall'Amministrazione Comunale come "punti stazione". L'Operatore ha l'obbligo di configurare i propri sistemi tecnologici di geofencing affinché l'utente sia impossibilitato a terminare il noleggio (e quindi a interrompere la tariffazione) se il veicolo si trova al di fuori del perimetro autorizzato. Questo meccanismo è fondamentale per evitare che le autovetture dello sharing occupino impropriamente parcheggi destinati ai residenti o intralcino la viabilità ordinaria.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, temporaneamente o permanentemente, le aree di sosta e di transito per ragioni di sicurezza, manutenzione stradale o in occasione di eventi pubblici (fiere, concerti, manifestazioni). In questi casi, l'Operatore dovrà aggiornare tempestivamente la propria piattaforma digitale e informare gli utenti, assicurando che il servizio si adatti alle necessità temporanee della città.

Qualora un veicolo venga parcheggiato in modo irregolare o abbandonato al di fuori delle aree consentite, la responsabilità dell'intervento ricade interamente sull'Operatore. Questi dovrà provvedere al riposizionamento del mezzo entro un massimo di 3 ore dalla segnalazione. In situazioni di urgenza o in caso di inerzia del gestore, la Polizia Locale procederà alla rimozione forzata del veicolo; in tale circostanza, tutti i costi di rimozione, custodia e le relative sanzioni amministrative saranno addebitati all'Operatore, il quale potrà successivamente rivalersi sull'utente responsabile della violazione.

6. Impegni dell'Operatore

L'Operatore si assume la piena responsabilità della gestione del servizio, impegnandosi a provvedere, a propria cura e spese, a tutte le attività necessarie per garantire un'offerta sicura, efficiente e decorosa. In particolare, il soggetto autorizzato si impegna a:

- Garantire il costante rispetto del Codice della Strada e delle prescrizioni contenute nel presente Disciplinare, con particolare riferimento alle caratteristiche tecniche delle autovetture, agli ambiti di circolazione consentiti e ai requisiti di accesso per l'utenza (possesto della patente di guida e maggiore età). L'Operatore dovrà definire regole chiare nel rapporto contrattuale con l'utilizzatore, promuovendo campagne informative sull'uso corretto del veicolo, sulla sicurezza stradale e sulle modalità di sosta nelle stazioni dedicate;
- Rispettare il piano tariffario proposto in sede di candidatura, garantendo la possibilità di modulare i costi in base alla durata del noleggio o attraverso l'attivazione di abbonamenti (giornalieri, mensili o annuali) e tariffe agevolate per le categorie protette o convenzionate. L'Operatore si impegna a mantenere gli standard prestazionali minimi stabiliti, assicurando la massima efficienza della flotta e prestando le idonee garanzie fidejussorie;
- Mantenere i veicoli in perfetto stato di pulizia e decoro. Qualora l'Operatore intenda installare messaggi pubblicitari sulle vetture, oltre ai loghi identificativi del servizio, dovrà obbligatoriamente conformarsi al Regolamento Comunale vigente in materia di pubblicità e al Canone Unico Patrimoniale. Vi è inoltre l'impegno a collaborare attivamente con l'Amministrazione Comunale per l'avvio di campagne promozionali legate alla mobilità sostenibile, in occasione di eventi speciali o in sinergia con scuole, attività commerciali e poli logistici del territorio;
- Mettere a disposizione dell'Ente, in modalità costante e trasparente, i dati relativi all'utilizzo del servizio per finalità statistiche e di monitoraggio del traffico. Al termine del periodo di autorizzazione (36 mesi), o in caso di decadenza della stessa, l'Operatore dovrà provvedere tempestivamente, e comunque entro 7 giorni, al ritiro di tutti i veicoli dalla sede stradale e al ripristino degli stalli di sosta, qualora necessario.

7. Impegni del Comune di Cologno Monzese

Il Comune di Cologno Monzese, attraverso il Servizio Transizione Energetica e gli uffici competenti, agisce come facilitatore del sistema di mobilità sostenibile, impegnandosi a supportare il corretto inserimento del car sharing nel tessuto urbano. In particolare, l'Amministrazione si impegna a:

- Promuovere, qualora lo ritenga opportuno per migliorare la qualità del servizio, la sottoscrizione di un "Codice di Condotta" o di un "Protocollo di Qualità" con i gestori autorizzati. Tale strumento servirà a definire buone pratiche operative che vadano oltre i minimi previsti dal disciplinare, con l'obiettivo di garantire la massima soddisfazione degli utenti e il rispetto del decoro cittadino;
- Collaborare con l'Operatore e con il Comando di Polizia Locale per l'individuazione e la corretta perimetrazione degli stalli di sosta dedicati. L'Amministrazione si impegna a emettere le ordinanze necessarie a riservare tali spazi alla flotta autorizzata, garantendo così la certezza della sosta agli utenti del servizio;
- Supportare la diffusione della conoscenza del servizio tra la cittadinanza attraverso i propri canali di comunicazione istituzionale (sito web, social media, newsletter).
- Analizzare i dati forniti dagli Operatori per valutare l'efficacia del servizio e, se necessario, proporre correttivi o potenziamenti della rete di stazioni in base alle reali esigenze di mobilità riscontrate nel tempo.

8. Durata del Servizio

Il servizio di car sharing avrà una durata complessiva di 36 (sessanta) mesi. Tale periodo inizierà a decorrere formalmente dalla data di sottoscrizione dell'atto di autorizzazione o della convenzione tra le parti.

Affinché l'Operatore possa effettivamente dare inizio alle attività sul territorio comunale, è necessario il completamento del seguente iter amministrativo:

1. Rilascio dell'Autorizzazione: il Servizio Transizione Energetica emetterà il provvedimento autorizzativo solo a seguito della verifica positiva della documentazione presentata;
2. Costituzione del Deposito Cauzionale: l'Operatore è tenuto a depositare una garanzia pari a € 500,00 (cinquecento/00) per ogni autovettura che compone la flotta proposta. Tale deposito può essere costituito tramite fidejussione bancaria o polizza assicurativa "a prima richiesta", a tutela del Comune per eventuali penali inadempite, spese di rimozione forzata o danni ai beni pubblici. L'importo dovrà essere adeguato proporzionalmente in caso di futuri incrementi del numero di veicoli autorizzati;
3. Presentazione della SCIA: una volta ottenuta l'autorizzazione e prestata la garanzia, l'Operatore dovrà presentare telematicamente la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Cologno Monzese, allegando il provvedimento ricevuto;

Solo dopo il corretto perfezionamento di questi passaggi, il servizio potrà essere attivato e messo a disposizione della cittadinanza. Al termine dei 36 mesi, l'autorizzazione si intenderà conclusa, salvo diverse determinazioni dell'Amministrazione o eventuali proroghe tecniche strettamente necessarie all'individuazione di un nuovo gestore.

9. Monitoraggio del Servizio – Tavolo di Coordinamento

Al fine di garantire un elevato standard qualitativo e verificare l'efficacia del servizio rispetto agli obiettivi di mobilità sostenibile, l'Amministrazione Comunale e l'Operatore collaborano in un sistema di monitoraggio costante.

Con cadenza semestrale, l'Operatore è tenuto a realizzare un'indagine sulla "soddisfazione del cliente" da sottoporre digitalmente alla propria utenza. I risultati, consegnati al Servizio Transizione Energetica in formato elettronico e database editabile, dovranno analizzare i seguenti indicatori:

- Qualità percepita: efficienza, affidabilità, stato di pulizia degli interni e manutenzione meccanica dei veicoli;
- Accessibilità: facilità di reperimento dell'auto negli stalli, semplicità d'uso dell'App e chiarezza del sistema tariffario;
- Impatto sulle abitudini di mobilità: l'indagine dovrà approfondire in modo specifico se l'utilizzo del car sharing stia portando l'utente a ridurre l'uso dell'auto di proprietà, a rinunciare all'acquisto o a preferire l'intermodalità con il trasporto pubblico (bus e metropolitana);
- Relazione con l'azienda: efficacia del call center e gestione di eventuali reclami o suggerimenti.

Per assicurare un confronto fluido tra le parti, viene istituito un Tavolo di Coordinamento tecnico-politico. La prima riunione sarà convocata entro 30 giorni dall'avvio operativo del servizio; successivamente, il Tavolo si riunirà su base trimestrale o ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità.

Il Tavolo ha funzioni consultive e di monitoraggio: analizza l'andamento dei noleggi, valuta eventuali criticità legate alla sosta o alla sicurezza stradale e propone eventuali correttivi al numero di veicoli o alla localizzazione degli stalli, al fine di armonizzare il servizio con le esigenze del territorio e del decoro urbano.

10. Garanzie dell'Operatore

A garanzia della corretta esecuzione di tutte le obbligazioni assunte con l'accettazione del presente Disciplinare, l'Operatore è tenuto a costituire un deposito cauzionale proporzionato alla dimensione della flotta autorizzata.

L'importo della cauzione è stabilito in € 500,00 (cinquecento/00) per ogni autovettura autorizzata. Tale somma deve essere garantita mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria, emessa da istituti primari, con clausola di pagamento "a prima richiesta" e rinuncia al beneficio della preventiva escussione. La cauzione deve essere perfezionata entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, pena la revoca della stessa.

La cauzione è destinata a garantire il Comune di Cologno Monzese in tutti i casi di inadempimento dell'Operatore. Nello specifico, l'Amministrazione potrà escutere la somma necessaria per:

- Coprire i costi di rimozione forzata e custodia dei veicoli che ostacolano la circolazione o siano parcheggiati in violazione delle aree autorizzate;
- Provvedere d'ufficio al ripristino del decoro urbano o alla riparazione di danni ai beni pubblici causati dall'attività;
- Garantire il pagamento delle penali previste dal Disciplinare qualora l'Operatore non vi provveda spontaneamente;
- Assicurare la completa rimozione della flotta al termine dei 36 mesi di servizio o in caso di cessazione anticipata del rapporto.

Qualora l'Amministrazione proceda all'escussione, anche parziale, della cauzione, l'Operatore avrà l'obbligo di reintegrare l'importo originario entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta. La mancata ricostituzione della garanzia nei termini stabiliti comporterà la decadenza immediata dell'autorizzazione e la risoluzione del rapporto.

La cauzione resterà vincolata per l'intera durata dell'autorizzazione. Lo svincolo avverrà solo a seguito della regolare conclusione del servizio, previa verifica da parte degli uffici comunali dell'assenza di pendenze economiche, sanzioni pendenti o danni non risarciti.

11. Responsabile del Procedimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., si informa che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Lorenzo Iachelini, Direttore dell'Area Servizi Ambientali e Transizione Energetica.

12. Riservatezza

Tutte le informazioni, i dati tecnici e le analisi di mobilità scambiati tra l'Operatore e il Comune di Cologno Monzese nell'ambito del servizio di car sharing sono da considerarsi strettamente confidenziali. L'Operatore si impegna a non divulgare a terzi il contenuto di tali scambi senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione, fatti i salvi i dati già di dominio pubblico.

In relazione a tali obblighi di riservatezza, l'Operatore si impegna a:

- utilizzare tali informazioni e dati esclusivamente per le finalità previste dal presente Disciplinare;
- restituire o eliminare i dati riservati al termine di durata del Servizio e comunque in qualsiasi momento il Comune di Cologno Monzese ne dovesse fare richiesta;
- garantire che i medesimi obblighi di segretezza siano rispettati dai propri dipendenti, consulenti o partner tecnici coinvolti nella gestione del servizio;

- adottare ogni misura tecnologica e organizzativa necessaria per prevenire accessi non autorizzati o fughe di dati

Qualora l'Operatore fosse obbligato per legge (ad esempio su richiesta dell'Autorità Giudiziaria o di altre Pubbliche Autorità) a fornire informazioni riservate riguardanti il Comune di Cologno Monzese, dovrà darne tempestiva comunicazione scritta all'Ente, limitandosi a trasmettere esclusivamente i dati strettamente necessari a ottemperare all'obbligo legale.

Qualsiasi forma di comunicazione al pubblico, comunicato stampa o attività pubblicitaria che faccia esplicito riferimento al rapporto autorizzatorio con il Comune o al presente Disciplinare, dovrà essere preventivamente concordata e approvata per iscritto dall'Amministrazione Comunale, al fine di garantirne la coerenza con l'immagine istituzionale dell'Ente.

13. Proprietà intellettuale

La sottoscrizione del presente Disciplinare e il successivo rilascio dell'autorizzazione non conferiscono all'Operatore alcun diritto di proprietà, intellettuale o industriale, sui documenti, le cartografie e le informazioni messi a disposizione dal Servizio Transizione Energetica.

Tutti i dati grezzi e le elaborazioni statistiche relativi all'utilizzo del servizio sul territorio comunale (quali, a titolo esemplificativo: flussi di percorrenza, statistiche di utilizzo degli hub, tempi medi di sosta e indici di rotazione dei veicoli) devono essere messi a completa disposizione dell'Amministrazione Comunale.

L'Operatore si impegna a fornire tali informazioni in forma chiara, strutturata e attraverso formati digitali aperti e condivisi (es. .csv, .json o tramite accesso a dashboard dedicate), garantendo che il Comune possa utilizzarli liberamente per finalità di analisi del traffico, pianificazione della mobilità sostenibile e redazione di piani urbanistici.

Qualsiasi documento tecnico o report analitico prodotto dall'Operatore in adempimento agli obblighi previsti dal presente Disciplinare diventerà di proprietà dell'Ente, che potrà utilizzarlo nell'ambito delle proprie finalità istituzionali.

14. Legislazione applicabile, controversie e Foro esclusivo

Il presente Disciplinare, nonché ogni atto o provvedimento da esso derivante, è regolato e interpretato in conformità alla Legislazione Italiana vigente.

Qualora dovessero insorgere controversie tra l'Operatore e il Comune di Cologno Monzese in merito all'interpretazione, all'esecuzione, alla validità o alla risoluzione del presente Disciplinare, le parti si impegnano a ricercare in prima istanza una soluzione bonaria attraverso il confronto diretto e il Tavolo di Coordinamento. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo amichevole, la competenza territoriale esclusiva per la risoluzione della controversia è attribuita al Foro di Monza.

Qualsiasi integrazione, modifica o deroga alle clausole qui stabilite non potrà essere presunta, ma dovrà essere formalizzata esclusivamente per iscritto, a pena di nullità, e sottoscritta dalle parti. Il presente Disciplinare e gli atti ad esso collegati vengono redatti e sottoscritti in formato digitale, ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) e successive modifiche.

15. Comunicazioni

Ogni necessario avviso, domanda o altro tipo di comunicazione dovranno essere inviati per iscritto via mail al Servizio Transizione Energetica.

16. Trattamento dei dati personali

Si rimanda all'Allegato D - Informativa per il trattamento di dati personali.

17. Disposizioni finali

L'Amministrazione Comunale di Cologno Monzese si riserva la facoltà di introdurre, in qualsiasi momento, modifiche o integrazioni alle disposizioni contenute nell'Avviso Pubblico e nel presente Disciplinare. Tali variazioni potranno essere adottate qualora si rendano necessarie per rispondere a nuove esigenze di pubblico interesse, per migliorare l'efficienza del servizio o per adeguarlo a intervenute modifiche della normativa nazionale ed europea.

In caso di modifiche sostanziali, l'Amministrazione ne darà comunicazione formale all'Operatore con un preavviso minimo di 60 (sessanta) giorni. Entro tale termine, l'Operatore dovrà provvedere all'adeguamento della propria flotta o dei propri sistemi di gestione, facendosi carico dei relativi oneri tecnici e operativi.

Resta inteso che l'autorizzazione all'esercizio del servizio di car sharing non esonera in alcun modo l'Operatore o gli utenti dal rispetto delle norme vigenti. L'Amministrazione e gli organi di Polizia stradale applicheranno le sanzioni previste dal Codice della Strada e dai regolamenti comunali per ogni violazione accertata, indipendentemente dalle penali amministrative specifiche previste dal presente Disciplinare.

Per quanto non espressamente previsto, si fa rinvio alle leggi, ai regolamenti e alle disposizioni vigenti in materia di mobilità, trasporto pubblico e occupazione di suolo pubblico.

Il Direttore dell'Area
Arch. Lorenzo IACHELINI